

[MODIFICHE ALLE REGOLE TECNICHE](#) DEL PROCESSO TELEMATICO, di cui al dm 44/2011, sono apportate dal regolamento 15.10.2012 n. 209 pubblicato sulla G.U.284 del 5.12.2012 ed entrano perciò in vigore il 20.12.2012., rinvenibile copiando la stringa che segue nell'url del browser www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2012-10-15;209.

La possibilità di modifica di queste regole tecniche era prevista da loro stesse all'art. 36 dm 44/2011. In realtà queste modifiche, con altre, erano state elaborate all'esito di una serie di dibattiti, tra cui la sessione visibile su <http://vimeo.com/23704643>. Dopo le proposte allora elaborate vi è stato un lungo periodo di latenza dell'elaborazione normativa, che ha portato alla emanazione di queste modifiche dopo oltre un anno. Nelle more la materia è stata modificata dalla legge 183 del 2011, [art. 25](#), che ha modificato la l. [53/1994](#) e disposizioni del cpc, nonché – soprattutto - dal recente d.l. 179/2012 all'art. [16](#).

Le novità più significative sono quelle sub 1; di un certo rilievo anche quelle sub 5 e 9, mentre le altre appaiono di portata tutto sommato trascurabile:

1. Viene abolito l'obbligo per il difensore che deposita un atto ex art. 170 cpc di inviare una pec alle controparti di identico contenuto.
2. Viene corretta la frase che impediva il rideposito di atti telematici se non per il caso di rifiuto per omessa sottoscrizione; oggi l'unico limite è la scadenza del termine; ciò anche per il processo penale.

Versione precedente	Modificata
<p>ART. 13 (Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati)</p> <p>Primi tre commi invariati</p> <p>4. Ai fini della comunicazione prevista dall'articolo 170, quarto comma, del codice di procedura civile, la parte che procede al deposito invia ai procuratori delle parti costituite copia informatica dell'atto e dei documenti allegati con le modalità previste dall'articolo 18 del presente decreto. Fuori del caso di rifiuto per omessa sottoscrizione, il rigetto del deposito da parte dell'ufficio non impedisce il successivo deposito entro i termini assegnati o previsti dal codice di procedura civile.</p> <p>Restanti commi invariati</p>	<p>4. Fuori del caso di rifiuto per omessa sottoscrizione, il rigetto del deposito da parte dell'ufficio non impedisce il successivo deposito entro i termini assegnati o previsti dalla vigente normativa processuale.</p>

3. Viene abolita la apposizione di firma digitale e data di un Cancelliere per l'inserimento nel fascicolo informatico di atti nativi informatici, così semplificando e adattandosi a prassi già imposta dalla scarsità di personale. Il funzionario che ha provveduto, identificato dalle credenziali d'accesso, e il tempo dell'inserimento rimangono comunque registrati nel database e sono consultabili. Per le scansioni invece permane la prescrizione della firma del Cancelliere.

Versione precedente	Modificata
ART. 15	

<p>(Deposito dell'atto del processo da parte dei soggetti abilitati interni)</p> <p>1 - L'atto del processo, redatto in formato elettronico da un soggetto abilitato interno e sottoscritto con firma digitale, è depositato nel fascicolo informatico, previa attestazione del deposito da parte della cancelleria o della segreteria dell'ufficio giudiziario mediante apposizione della data e della propria firma digitale.</p> <p>Commi 2 e 3 invariati</p> <p>4 - Se il provvedimento del magistrato è in formato cartaceo, il cancelliere o il segretario dell'ufficio giudiziario ne estrae copia informatica nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34 e vi appone la sua firma digitale, ove previsto.</p>	<p>1 - L'atto del processo, redatto in formato elettronico da un soggetto abilitato interno e sottoscritto con firma digitale, è depositato telematicamente nel fascicolo informatico.</p> <p>4 - Se il provvedimento del magistrato è in formato cartaceo, il cancelliere o il segretario dell'ufficio giudiziario ne estrae copia informatica nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34 e provvede a depositarlo nel fascicolo informatico, apponendovi la propria firma digitale</p>
--	--

4. La ricevuta rilasciata dal server di posta certificata del Ministero non è più necessariamente di tipo "breve". Le ricevute della posta certificata sono di tre tipi:

- a) semplificata, che non contiene alcun riferimento all'atto inviato,
- b) breve, che contiene la stringa di hash del file inviato,
- c) completa, che contiene l'intero file.

Fino ad ora era prescritto l'invio, dagli uffici che ricevono il deposito di un atto, della ricevuta breve; la nuova prescrizione consente l'invio della ricevuta completa, ove più facilmente è verificabile quel che è stato inviato. Tuttavia la genericità della prescrizione consente anche il rilascio della ricevuta semplificata che non offre al mittente alcuna garanzia. La modifica è dunque tutto sommato ininfluente, perché aumenta la discrezionalità degli uffici i quali possono rilasciare il tipo di ricevuta che vogliono, anche una che non garantisce, come quella semplificata. E' il mittente che richiede il tipo di ricevuta da ottenere, ma ben pochi operatori ne sono a conoscenza.

Versione precedente	Modificata
<p>ART. 16 (Comunicazioni per via telematica) INVARIATI I COMMI 1 E 2</p> <p>3. La comunicazione per via telematica si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna breve da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario e produce gli effetti di cui agli articoli 45 e 48 del codice dell'amministrazione digitale.</p> <p>INVARIATI I COMMI 5 E 6, comma 4 v. infra sub modifica 5</p> <p>7. Nel caso previsto dal comma 6, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, ma la comunicazione si intende perfezionata il giorno</p>	<p>3. La comunicazione per via telematica si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario e produce gli effetti di cui agli articoli 45 e 48 del codice dell'amministrazione digitale.</p> <p>7. Nel caso previsto dal comma 6, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, ma la comunicazione si intende perfezionata il giorno</p>

<p>feriale successivo al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna breve da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario.</p> <p>INVARIATO COMMA 8</p> <p>ART. 18 (Notificazioni per via telematica tra avvocati)</p> <p>1. Nel caso previsto dall'articolo 4, legge 21 gennaio 1994, n. 53, il difensore può eseguire la notificazione ai soggetti abilitati esterni con mezzi telematici, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.</p> <p>A tale scopo trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici, nella forma di allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato al destinatario. Nel corpo del messaggio è inserita la relazione di notificazione che contiene le informazioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dell'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale l'atto è stato inviato, nonché del numero di registro cronologico di cui all'articolo 8 della suddetta legge. La notificazione si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna breve da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario.</p>	<p>feriale successivo al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario.</p> <p>ART. 18 (Notificazioni per via telematica tra avvocati)</p> <p>1. Nel caso previsto dall'articolo 4, legge 21 gennaio 1994, n. 53, il difensore può eseguire la notificazione ai soggetti abilitati esterni con mezzi telematici, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.</p> <p>A tale scopo trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici, nella forma di allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato al destinatario. Nel corpo del messaggio è inserita la relazione di notificazione che contiene le informazioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dell'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale l'atto è stato inviato, nonché del numero di registro cronologico di cui all'articolo 8 della suddetta legge. La notificazione si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario.</p>
---	--

5. In caso di mancata consegna della mail inviata dagli uffici e che la mancata consegna sia imputabile all'avvocato - rectius non dovuta a "caso fortuito o forza maggiore" – si procede "ai sensi dell'art. 51 comma 3 d.l. 25/6/08 convertito con l. 133/2008". Il problema qui è che l'art. 51 comma 3 ora detto è stato abrogato dal d.l. 179/2012, [art. 16](#), il quale ha sostituito questo criterio draconiano della assenza di caso fortuito o forza maggiore, con il concetto di mancata ricezione per fatto imputabile al difensore. Tra l'altro la nuova norma di legge, in contrasto con questa, regolamentare, del dm 209/2012, prevede il solo deposito in Cancelleria.
- La norma nasce dunque vecchia e pone diversi problemi.
- Probabilmente, vige solo l'art. 16, comma 6, quale norma di legge: è dovuto il solo deposito in Cancelleria. In definitiva trattasi di norma abrogata prima di nascere.
- Quello che conta assai di più è che, già prima di tutte le modifiche, il servizio previsto dalla regola tecnica modificata era stato approntato, per cui l'avvocato può comunque vedere nella area riservata del portale dei servizi – ammesso che vi sappia accedere – le PEC a lui dirette e che non lo hanno raggiunto.

Versione precedente	Modificata
---------------------	------------

<p>ART. 16 (Comunicazioni per via telematica) COMMA 4 Fermo quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, e salvo il caso fortuito o la forza maggiore, si procede ai sensi dell'articolo 51, comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, nel caso in cui viene generato un avviso di mancata consegna previsto dalle regole tecniche della posta elettronica certificata.</p>	<p>COMMA 4 Fermo quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, e salvo il caso fortuito o la forza maggiore, negli Uffici giudiziari individuati con il decreto di cui all'articolo 51 comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito , con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, nel caso in cui viene generato un avviso di mancata consegna previsto dalle regole tecniche della posta elettronica certificata, si procede ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 51 e viene pubblicato nel portale dei servizi telematici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, un apposito avviso di avvenuta comunicazione o notificazione dell'atto nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario, contenente i soli elementi identificativi del procedimento e delle parti e loro patrocinatori. Tale avviso e' visibile solo dai soggetti abilitati esterni legittimati ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto ministeriale 21 febbraio 2011 n. 44.</p>
---	---

6. Nel caso di notifiche richieste via PEC all'ufficiale giudiziario si specifica che questi può provvedere anche nelle forme previste dal codice di procedura penale, ovviamente laddove trattasi di notifiche penali. Norma irrilevante perché ad oggi gli uffici UNEP non ricevono richieste di notifica via PEC.

Versione precedente	Modificata
<p>ART. 17 (Notificazioni per via telematica) 6. L'ufficiale giudiziario, se non procede alla notificazione per via telematica, effettua la copia cartacea del documento informatico, attestandone la conformità all'originale, e provvede a notificare la copia stessa nei modi di cui agli articoli 138 e seguenti del codice di procedura civile.</p> <p>INVARIATO IL RESTO DELL'ARTICOLO</p>	<p>6. L'ufficiale giudiziario, se non procede alla notificazione per via telematica, effettua la copia cartacea del documento informatico, attestandone la conformità all'originale, e provvede a notificare la copia stessa con le modalità previste dalla normativa processuale vigente.</p>

7. Si stabilisce nei rari casi di notifica memoria ex art. 170 c.4 cpc l'utilizzo della procedura di cui alla l. 53/1994: trattandosi di procedura complessa ciò sconsiglia di ricorrere al c. 4 dell'art. 170 cpc in forma diversa dal mero deposito in Cancelleria.

Versione precedente	Modificata
<p>ART. 18 (Notificazioni per via telematica tra avvocati) 2 - Quando il difensore procede ai sensi dell'articolo 170, comma 4, del codice di procedura civile, la comunicazione delle memorie è effettuata mediante invio di copia della memoria alle parti costituite a mente del comma 1.</p> <p>INVARIATO IL RESTO DELL'ARTICOLO</p>	<p>2 -Quando il difensore procede alla notificazione delle comparse o delle memorie ai sensi dell'art. 170, quarto comma, del codice di procedura civile, la notificazione è effettuata mediante invio della memoria o della comparsa alle parti costituite ai sensi del comma 1.</p>

8. Vengono fissati gli orari di necessaria apertura del portale dei servizi telematici, esattamente uguali agli attuali, ma con possibilità di maggiore apertura; con rinvio ad un successivo atto di determinazione delle specifiche tecniche ex art. 34. Norma dunque allo stato inutile, senza queste previsioni nelle specifiche tecniche, che oggi come oggi non ci sono.

Inutile anche perché il PST è aperto già oggi in orari più estesi e, invece, subisce talvolta chiusure per lavori anche negli orari previsti come di necessaria apertura.

Versione precedente	Modificata
<p>ART. 18(Orario di disponibilità dei servizi di consultazione)</p> <p>1. Il portale dei servizi telematici garantisce la disponibilità dei servizi di consultazione nei giorni feriali dalle ore otto alle ore ventidue, dal lunedì al venerdì, e dalle ore otto alle ore tredici del sabato e dei giorni ventiquattro e trentuno dicembre.</p>	<p>1. Il portale dei servizi telematici e il gestore dei servizi telematici garantiscono la disponibilità dei servizi secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. In ogni caso e' garantita la disponibilità dei servizi di consultazione nei giorni feriali dalle ore otto alle ore ventidue, dal lunedì al venerdì, e dalle ore otto alle ore tredici del sabato e dei giorni ventiquattro e trentun dicembre.</p> <p>2. Fino alla adozione delle specifiche tecniche di cui al comma che precede, il portale dei servizi telematici garantisce la disponibilità dei servizi di consultazione nei giorni feriali dalle ore otto alle ore ventidue, dal lunedì al venerdì, e dalle ore otto alle ore tredici del sabato e dei giorni ventiquattro e trentuno dicembre.</p>

9. Viene definitivamente sancito che l'atto del giudice formato come documento informatico è pienamente valido qualora abbia la firma digitale, a prescindere da qualsiasi autorizzazione. Il principio era già previsto nel CAD e nel dpr 123/2001, ma veniva da taluno messo in dubbio per la previsione delle regole tecniche, all'art. 35, che "L'attivazione della trasmissione dei documenti informatici è preceduta da un decreto dirigenziale che accerta". Ora la specificazione che la trasmissione da autorizzarsi è solo quella dei "soggetti abilitati esterni", cioè parti ed avvocati, fuga definitivamente questi dubbi e di conseguenza toglie l'alibi di taluni uffici giudiziari che non utilizzavano i documenti informatici invocando la necessità di questa autorizzazione.

Versione precedente	Modificata
<p>ART. 35 (Disposizioni finali e transitorie)</p> <p>1. L'attivazione della trasmissione dei documenti informatici è preceduta da un decreto dirigenziale che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio.</p> <p>INVARIATO IL RESTO DELL'ARTICOLO</p>	<p>1. L'attivazione della trasmissione dei documenti informatici da parte dei soggetti abilitati esterni è preceduta da un decreto dirigenziale che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio.</p>